



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

Barbara Carrara, nata ad Alzano Lombardo (BG), il 19.4.1976, C.F. CRRBBR76D59A246Y,
residente in Albino (BG), via Serio 16/A;

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex
artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e successive modifiche, essendo la debitrice residente in Albino (BG), Comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- la debitrice non è soggetta alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, non avendo mai svolto attività imprenditoriale;
- la debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, pendenza di procedure esecutive, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni della signora Carrara ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo alla debitrice; ha esposto le ragioni, non imputabili alla ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere (sostanzialmente insite nella prestazione di fidejussioni omnibus in favore della madre, soggetto esercente attività d'impresa e poi dichiarato fallito); ha fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

- è emerso che negli ultimi cinque anni la stessa non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio; rilevato che la ricorrente non ha richiesto l'esclusione di alcun bene dalla liquidazione, che dunque comprende tutti i beni di proprietà della signora Carrara, fatta salva la fissazione del limite ex art. 14 ter comma 5 lettera b);

ritenuto che detto limite possa essere fissato nella somma di euro 13.763,00 indicata dalla ricorrente, che l'O.C.C. , considerato l'ulteriore apporto di euro 7.200,00 fornito dal coniuge al mantenimento dei figli (tale da far assurgere il reddito lordo disponibile ad euro 20.963,00) ha stimato idonea al soddisfacimento del fabbisogno del nucleo familiare, costituito dalla stessa ricorrente e dai due figli minori;

rilevato, da ultimo, che discende *ex lege* l'improcedibilità delle procedure esecutive in corso (non dovendo dunque essere assunto alcun provvedimento di sospensione delle procedure suddette, da parte di questo giudice) e che, sotto altro profilo, l'emissione del richiesto ordine di svincolo delle somme accantonate (se non ancora definitivamente assegnate) o dei beni pignorati nell'ambito di procedure esecutive compete ai rispettivi G.E., i quali potranno a ciò determinarsi, a fronte di apposita istanza del





liquidatore, in conseguenza dell'ordine di rilascio e consegna dei beni facenti parte della liquidazione, emesso da questo giudice ex art. 14, *quinquies*, lettera e), l. 3/2012;

rilevato infine che la ricorrente può essere autorizzata ad utilizzare l'immobile nel quale risiede sino alla sua vendita, sussistendo gravi e specifiche ragioni in tal senso, ragioni connesse alle finalità abitative cui l'uso è funzionale;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Barbara Carrara, nata ad Alzano Lombardo (BG), il 19.4.1976, C.F. CRRBBR76D59A246Y, residente in Albino (BG), via Serio 16/A;

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dr. Andrea Cortinovis, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per una sola volta, sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" e sul sito del Tribunale di Bergamo

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari, a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

ORDINA

3



la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in euro 13.763,00 il limite annuo occorrente al mantenimento della ricorrente

AUTORIZZA

la debitrice, sussistendo gravi e specifiche ragioni, a risiedere nell'immobile oggetto di liquidazione sino alla vendita dello stesso

Così deciso in Bergamo, il 2 dicembre 2017.

Il giudice

dr. Elena Gelato

